



COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO

c.a.p. 14050 - Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6/2022

OGGETTO:

**PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI
PER IL TRIENNIO 2022/2024.**

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di marzo alle ore undici e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dalle disposizioni di legge vigenti in materia, sono oggi convocati in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, i Consiglieri Comunali.

Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale alle ore 11:50, sono risultati presenti i Sigg. ri

Cognome e Nome	Presente
1. SCAGLIOLA GIOVANNI - Sindaco	Sì
2. BERTA GUIDO - Consigliere	Sì
3. TERZANO EZIO - Vice Sindaco	Sì
4. CARACCIA ANDREA FRANCESCO - Consigliere	No
5. CASSOLO GRETA - Consigliere	Sì
6. SPERTINO CLAUDIO LUIGI - Assessore	Sì
7. BORDINO PIERANGELO - Consigliere	Sì
8. MONTICONE MARCO - Consigliere	Sì
9. MUSSO VALTER STEFANO - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	2

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale PARISI FERRONI MICHELA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Preliminarmente si dà atto che risultano effettuate le verifiche previste dalle *Modalità operative per la gestione della verifica del possesso e validità della certificazione verde COVID-19* predisposte dal Segretario Comunale e tutti i presenti dispongono di Green Pass valido

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SCAGLIOLA GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 58, comma 1 D.L. 25.08.2008, n 112, convertito con modificazioni nella Legge 06.08.2008, n 133, stabilisce quanto segue:

“1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410”

Preso atto che al fine di operare il “riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare” in modo da addivenire a una migliore economicità nell’impiego dei cespiti immobiliari di proprietà comunale che possano avere positivi effetti sul bilancio, l’ufficio tecnico ha proceduto all’istruttoria così come previsto dalla normativa, redigendo un elenco rapportato al patrimonio dei beni immobili dell’Ente esistenti sul territorio, quali risultano ad inventario riscontrato con i relativi atti d’ufficio e catastali;

Richiamata la deliberazione n. 22/2021 del 31.07.2021 in occasione della quale risulta approvato il D.U.P. 2022/2024 al cui interno è contenuto l’elenco dei Beni Immobili ricadenti nel Territorio del Comune di San Marzano Oliveto.

Dato atto che la verifica dei beni immobili di cui trattasi è stata effettuata tenuto anche conto del precedente riscontro effettuato dal Comune per la redazione del piano triennale di razionalizzazione di cui all'art. 2, commi 594-599, Legge 24 dicembre 2007 n. 244;

Visto l'elenco riepilogativo dei beni immobili relativo all'anno 2022/2024 nel quale tuttavia non è prevista alcuna novità rispetto agli anni precedenti;

Che le destinazioni tengono conto della natura degli immobili oggetto di rilevazione e della necessità di reperire risorse per gli ulteriori investimenti e/ o per il migliore utilizzo dei beni immobili di proprietà non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

Dato atto che l'inserimento degli immobili nel Piano ne determina la classificazione come patrimonio "disponibile", ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.L. 112/08 convertito dalla Legge n. 133/08

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58, comma 5 del D.L. 112/08 convertito dalla Legge n. 133/08, contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro 60 (sessanta) giorni dalla loro pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;

Dato atto che gli uffici competenti provvederanno, qualora si rendesse necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura catastale, oltre alle opportune variazioni al conto del patrimonio.

Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

Atteso che la documentazione di cui sopra è stata altresì depositata agli atti patrimoniali ed inventariali del Comune;

Acquisito il parere preventivo favorevole del Responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49 e 147bis D.Lgs. 267/2000 e art. 4 Regolamento controlli Interni;

Omissa l'acquisizione del parere preventivo del Responsabile del servizio finanziario in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare il Piano delle valorizzazioni e dismissioni 2022/2024 conservato agli atti dell'Ufficio;
2. di dare atto che l'inserimento degli immobili nel Piano: ne determina la classificazione come patrimonio "disponibile", ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.L. 112/08 convertito dalla Legge n. 133/08.
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 58, comma 5 del D.L. 112/08 convertito dalla Legge n. 133/08, contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro 60 (sessanta) giorni dalla loro pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
4. di dare atto che gli uffici competenti provvederanno, qualora si rendesse necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura catastale, oltre alle opportune variazioni al conto del patrimonio
5. di allegare la presente deliberazione ed i relativi atti al bilancio di previsione 2022/2024 al fine di rendere effettiva l'operatività del piano stesso come stabilito dall'art. 58 del precitato D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 113/2008, ed agli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di San Marzano Oliveto. Responsabile Procedimento: AMBA GRAZIELLA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/00

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to: SCAGLIOLA GIOVANNI

Il Segretario Comunale
F.to: PARISI FERRONI MICHELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. *del Registro Pubblicazioni*

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 26/03/2022 al 10/04/2022

San Marzano Oliveto, li 26/03/2022

Il Segretario Comunale
F.to: PARISI FERRONI MICHELA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 26/03/2022

Il Segretario Comunale
PARISI FERRONI MICHELA

Dichiarazione di Esecutività

() Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(X) Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li, 19/03/2022

Il Segretario Comunale
F.to: PARISI FERRONI MICHELA